



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 51/2025

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*”;
- VISTE** le proprie ordinanze, registrate alla Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale con le quali si è progressivamente proceduto all’approvazione degli elenchi degli interventi più urgenti da realizzare nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuando, altresì, i soggetti attuatori degli interventi;
- VISTO** in particolare l’articolo 20-*septies*, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, che, tra l’altro:
- al comma 8-*bis*, stabilisce che, “*le regioni e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri*”

del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori.” La disposizione prevede, inoltre,

che alla ripartizione delle unità di cui trattasi provveda il Commissario straordinario con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate e detta procedure speciali, anche derogatorie della vigente normativa in materia, per provvedere alle predette assunzioni, stanziando le necessarie risorse finanziarie; le modifiche apportate al comma 8-bis con il richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 hanno riguardato, in particolare l'inserimento delle Regioni tra i soggetti beneficiari del contingente di personale di cui trattasi, lo spostamento al 31 dicembre 2027 del termine ultimo di scadenza prevedibile per i relativi contratti e, infine, la successione delle diverse modalità autorizzate per procedere alle predette assunzioni;

- al comma 8-ter, introdotto *ex novo* con il decreto-legge n. 65 del 2025, stabilisce che, a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al citato comma 8-bis “è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori”, autorizzando, a tale scopo, l'utilizzo di parte delle risorse allo scopo disponibili e non ancora utilizzate;
- al comma 8-quater, anch'esso introdotto con il decreto-legge n. 65 del 2025, dispone, infine, che le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter “non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

VISTA

l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, registrata alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2024 al foglio n. 257 e pubblicata sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario in pari data, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla disciplina delle modalità con le quali provvedere, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nel testo previgente alle modifiche apportate con il richiamato decreto-legge n. 65 del 2025:

- all'assunzione, a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi di un numero massimo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per assicurare il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
- alla ripartizione delle figure professionali previste in relazione ai nuovi e ulteriori compiti istituzionali attribuiti nonché alla particolare complessità e criticità delle funzioni assegnate agli enti locali compresi nei territori della

- regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per effetto degli eventi calamitosi occorsi;
- all'autorizzazione dell'assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo secondo la seguente ripartizione per ciascuna regione:
 - regione Emilia-Romagna: 216 unità complessive di personale, di cui 6 dirigenti, 142 funzionari, 68 istruttori, nel limite di spesa di €8.892.823,48/anno, come riportato nel dettaglio in allegato "A" all'ordinanza;
 - regione Toscana: 10 unità complessive di personale, di cui 3 istruttori e 7 funzionari, nel limite di spesa di €386.662,04/anno, come riportato nel dettaglio in allegato "B" all'ordinanza;
 - regione Marche: 24 unità complessive di personale, di cui 9 istruttori e 15 funzionari, nel limite di spesa di €956.449,65/anno, come riportato nel dettaglio in allegato "C" all'ordinanza;

DATO ATTO che, alla data del 31 dicembre 2024, come attestato in sede di adozione del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025, solo 106 delle citate unità risultavano essere state assunte, e che le prime delle citate assunzioni erano avvenute a partire dal primo trimestre 2024, in conseguenza della data di adozione e pubblicazione della richiamata ordinanza commissariale n. 18/2024, comportando, di conseguenza, l'esigenza di rimodulare l'articolazione pluriennale della provvista finanziaria per allinearla al nuovo termine di scadenza effettivo del 31 dicembre 2027 e per consentire, come detto, l'utilizzo integrale dei 24 mesi autorizzati dalla norma per l'intero contingente;

DATO ATTO della previsione di articolazione pluriennale degli oneri relativi al nuovo contingente aggiuntivo recato dal comma 8-ter di cui sopra;

DATTO ATTO che le citate disposizioni hanno reso necessaria la rimodulazione della provvista finanziaria, originariamente articolata per gli anni dal 2023 al 2025, sulla nuova prospettiva temporale complessiva dal 2024 al 2027, disponendosi, contestualmente, al comma 2 dell'articolo 6, del citato decreto-legge n. 65 del 2025, la compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle predette disposizioni, pari a 4,56 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,45 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risultante dalla relazione tecnica al predetto decreto-legge n. 65 del 2025;

CONSIDERATO che le modifiche apportate alle disposizioni di cui sopra, contenute nel decreto-legge n. 61 del 2023, sono finalizzate a consentire la completa attuazione del processo di potenziamento originariamente previsto, nonché la sua integrazione con ulteriori 25 unità;

CONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

- CONSIDERATO** che i summenzionati eventi hanno provocato l'esonazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
- DATO ATTO** delle modalità speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facoltà derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate;
- DATO ATTO** delle modalità e procedure stabilite per la concessione dei contributi previsti a favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facoltà derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate;
- CONSIDERATO** che l'effettivo potenziamento della capacità operativa delle strutture regionali e locali impegnate nel processo di ricostruzione e nella gestione, sotto tutti i profili, dei citati interventi urgenti e procedimenti di contributo, costituisce un obiettivo fondamentale dell'azione commissariale, al fine di assicurare certezza, efficacia, rapidità ed efficienza all'azione amministrativa a ciò preordinata;
- RAVVISATA** la necessità:
- di dare attuazione all'articolo 20-septies, comma 8-ter, citato, approvando il riparto delle 25 unità di personale aggiuntive, sulla base delle proposte formulate dai Presidenti delle tre Regioni interessate, nella loro qualità di Sub-commissari, provvedendo, altresì, al riparto delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione;
 - di adottare le necessarie ulteriori disposizioni volte all'allineamento della regolazione già contenuta nell'ordinanza commissariale n. 18/2024 alle novità introdotte dal richiamato decreto-legge n. 65 del 2025, per le fattispecie per le quali il nuovo dettato normativo non risulti già, di per sé, direttamente applicabile;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
- VISTE** le seguenti note, con le quali i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualità di Sub-commissari, hanno formulato le proposte di riparto dei contingenti di competenza:
- nota prot. n. 738665.U, del 28 luglio 2025, del Sub-commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna;
 - nota prot. n. 1037027 del 6 agosto 2025, del Sub-commissario Presidente della Regione Marche;
 - nota prot. n. 609175 del 28 luglio 2025, del Sub-commissario Presidente della Regione Toscana;

ACQUISITA l'intesa della regione Emilia-Romagna;

ACQUISITA l'intesa della regione Toscana;

ACQUISITA l'intesa della regione Marche;

DISPONE

Articolo 1

(Autorizzazione alla stipula degli ulteriori contratti di lavoro previsti dall'articolo 20-septies, comma 8-ter, del decreto-legge n. 61 del 2023)

1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, a seguito dell'analisi delle principali criticità rilevate dalle Regioni interessate nello svolgimento delle attività proprie e degli enti locali compresi nei territori di competenza, sulla base dell'evoluzione del processo di ricostruzione in corso e tenuto conto, altresì, delle modifiche apportate al comma 8-bis dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, operata mediante le comunicazioni citate in premessa, in attuazione di quanto previsto dal comma 8-ter del richiamato articolo 20-septies è autorizzata l'assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo secondo la seguente ripartizione per ciascuna regione:
 - a) Regione Emilia-Romagna: 20 unità complessive di personale, di cui 1 dirigente, 13 funzionari, 6 istruttori, nel limite di spesa complessivo di € 1.816.222,82, come riportato nel dettaglio in allegato "A" alla presente ordinanza;
 - b) Regione Marche: 3 unità complessive di personale, di cui 1 istruttore e 2 funzionari, nel limite di spesa complessivo di € 242.114,82, come riportato nel dettaglio in allegato "B" alla presente ordinanza;
 - c) Regione Toscana: 2 unità complessive di personale, di cui 1 istruttore e 1 funzionario, nel limite di spesa complessivo di € 159.489,42, come riportato nel dettaglio in allegato "C" alla presente ordinanza.
2. Il superamento dei limiti numerici di cui al precedente comma 2, da parte di ciascuna regione, è da considerare non ammesso, se non entro i limiti di eventuali compensazioni tra minori e maggiori esigenze di personale da rappresentare, a cura delle regioni interessate, al Commissario straordinario, per l'eventuale autorizzazione e fermo restando, comunque, il limite di 25 unità complessive.
3. Nell'ambito dei contratti di lavoro stipulati, è autorizzata la valorizzazione di una quota annua lorda massima pari a complessivi €5.000,00 (cinquemila/00) pro-capite, per oneri di missione, buoni pasto, produttività e welfare aziendale, da corrispondere, sul cedolino stipendiale, al personale assunto ai sensi della presente ordinanza.

Articolo 2

(Integrazioni all'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, recante "selezione e impiego del personale assunto")

1. All'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, è aggiunto, infine, il seguente comma 5-bis:

"5-bis. A decorrere dalla data di adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, l'assunzione del contingente residuo del personale a tempo determinato prevista dal comma 8-bis dell'articolo

20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, e del nuovo contingente previsto dal comma 8-ter del medesimo articolo 20-septies, nel numero massimo di 25 unità, anch'esse di tipo tecnico o amministrativo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dovrà avvenire secondo le procedure previste dal richiamato comma 8-bis.”

Articolo 3

(Ulteriori disposizioni)

1. Resta ferma la disciplina prevista dagli articoli 4 (*Rendicontazione delle attività di spesa*), 5 (*Procedura per l'erogazione dei finanziamenti*) e 6 (*Trattamento dei dati personali*) dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, che trovano applicazione anche per le assunzioni di cui all'articolo 1 della presente ordinanza.
2. L'impiego delle risorse finanziarie autorizzate per l'attuazione dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024 è rimodulato in coerenza con la nuova scadenza del 31 dicembre 2027, garantendo il pieno utilizzo del periodo massimo di ventiquattro mesi per i contratti a tempo determinato autorizzati in tempo utile, in forza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del predetto decreto-legge, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.

Articolo 5

(Efficacia)

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Fabrizio CURCIO

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Integrazione ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 8-ter, del decreto-legge n. 61/2023

ENTE AUTORIZZATO ALL'ASSUNZIONE	QUANTITA'	QUALIFICA	DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO	IMPORTO MENSILE LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO TOTALE
Regione Emilia-Romagna	1	Dirigente	24 mesi	11.287,85 €	135.454,22 €	135.454,22 €
Regione Emilia-Romagna	13	Funzionario	24 mesi	3.026,06 €	36.312,70 €	472.065,15 €
Regione Emilia-Romagna	6	Istruttore	24 mesi	2.786,00 €	33.432,01 €	200.592,04 €
TOTALE	20					808.111,41 €
Oneri accessori ex art. 2, c.3, OCS 18/2024	20				5.000,00 €	100.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO LORDO						908.111,41 €

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DELLA REGIONE MARCHE

Integrazione ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 8-ter, del decreto-legge n. 61/2023

ENTE AUTORIZZATO ALL'ASSUNZIONE	QUANTITA'	QUALIFICA	DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO	IMPORTO MENSILE LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO TOTALE
REGIONE MARCHE	2	Funzionario	24 mesi	3.026,06 €	36.312,70 €	72.625,41 €
REGIONE MARCHE	1	Istruttore	24 mesi	2.786,00 €	33.432,01 €	33.432,01 €
TOTALE	3					106.057,41 €
Oneri accessori ex art. 2, c.3, OCS 18/2024	3				5.000,00 €	15.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO LORDO						121.057,41 €

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DELLA REGIONE TOSCANA

Integrazione ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 8-ter, del decreto-legge n. 61/2023

ENTE AUTORIZZATO ALL'ASSUNZIONE	QUANTITA'	QUALIFICA	DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO	IMPORTO MENSILE LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO / PRO-CAPITE	IMPORTO ANNUO LORDO TOTALE
Regione Toscana	1	Funzionario	24 mesi	3.026,06 €	36.312,70 €	36.312,70 €
Regione Toscana	1	Istruttore	24 mesi	2.786,00 €	33.432,01 €	33.432,01 €
TOTALE	2					69.744,71 €
Oneri accessori ex art. 2, c.3, OCS 18/2024	2				5.000,00 €	10.000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO LORDO						79.744,71 €